

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO
DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3595 in data 01-07-2021

OGGETTO : SOSTITUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEROGATORIE ALL'AVVISO 18AB “INCENTIVI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE PER GLI ANNI 2018/2020”, APPROVATE CON PD 4266/2020, A SEGUITO DEL PROTRARSI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E GESTIONE PROGETTI COFINANZIATI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” ed in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1335, in data 9 dicembre 2020, concernente la revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;
- n. 1404 in data 30 dicembre 2020 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- n. 1398, del 24 dicembre 2020, recante il conferimento dell'incarico alla sottoscritta, dott.ssa Carla Stefania Riccardi, di Coordinatore del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione;

- n. 214, del 15 marzo 2021, recante il conferimento al sottoscritto, dott. Gianluca Tripodi, dell'incarico di dirigente reggente della Struttura Programmazione Fondo Sociale Europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione;

Richiamati i provvedimenti dirigenziali:

- n. 2123 del 20 aprile 2018, di approvazione dell'Avviso pubblico 18AB relativo alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese per i primi tre anni di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore o di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, nell'ambito del PO FSE 2014/20 (di seguito, Avviso 18AB);
- n. 4266 del 27 agosto 2020, recante “Sostituzione dell'allegato al PD 2062 del 7 maggio 2020 “Approvazione di disposizioni derogatorie all'avviso 18AB “Incentivi alle piccole e medie imprese a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018/2020”, nell'ambito del PO FSE 2014/20, approvato con PD n. 2123/2018 e ss.mm., a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19””;
- n. 6744 del 1° dicembre 2020, relativo alla proroga al 31 gennaio 2021 delle disposizioni derogatorie all'Avviso 18AB, approvate con PD 4266/2020;
- n. 1678 del 2 aprile 2021 concernente una parziale modifica alle disposizioni derogatorie dell'Avviso 18AB approvate con PD 4266/2020;

Richiamata la Delibera del Consiglio dei ministri, del 21 aprile 2021, che proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021;

Considerato che le disposizioni derogatorie di cui sopra si inseriscono in un contesto emergenziale straordinario, imprevedibile al momento di predisposizione dell'avviso 18AB e tuttora in continua evoluzione, e sono state adottate dalla SRRAI al fine di consentire la migliore gestione dei progetti in corso riducendo, per quanto possibile, gli impatti negativi - anche in termini economici - verso le imprese beneficiarie e garantendo, al contempo, il rispetto del principio di parità di trattamento;

Dato atto che la Regione Autonoma Valle d'Aosta è già intervenuta con misure che miravano al contenimento dell'impatto del Covid sul tessuto imprenditoriale, e, in considerazione del fatto che la crisi emergenziale tuttora in corso si protrarrà negli anni a venire;

Ritenuto necessario rimodulare ed ampliare le disposizioni derogatorie approvate in precedenza, sostituendole con le disposizioni di cui all'allegato al presente provvedimento, al fine di non aggravare ulteriormente la situazione economica delle imprese già notevolmente colpite dalla crisi, in ragione della richiamata ‘causa di forza maggiore’ e pur mantenendo nel limite del possibile gli obiettivi generali e specifici definiti dall'avviso;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DECIDONO

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la sostituzione delle disposizioni derogatorie all'Avviso 18AB, approvate con PD 4266 in data 27 agosto 2020 e successive modificazioni, come indicato nel documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la disciplina delle modalità di gestione e copertura finanziaria dei progetti che, in applicazione delle disposizioni derogatorie di cui all'allegato al presente provvedimento, vengono prorogati oltre il 31/12/2023.

L'ESTENSORE
Gemma JUGLAIR

IL DIRIGENTE
Carla Stefania RICCARDI

IL DIRIGENTE
Gianluca TRIPODI



NUOVE DISPOSIZIONI DEROGATORIE ALL'AVVISO PUBBLICO 18AB RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALLE PMI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE PER GLI ANNI 2018/2020

Sostituiscono le disposizioni derogatorie all'Avviso approvate con PD 4266 del 27/08/2020 come modificate dal PD n. 6744 del 01/12/2020 e 1678 del 02/04/2021.

1) DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ART. 10 DELL'AVVISO 18AB

La lettera b) dell'art. 10 dell'Avviso 18AB stabilisce che il rapporto di lavoro per il quale l'impresa chiede il contributo deve [...] *essere riferito ad un contratto di lavoro secondo il numero di ore stabilite come tempo pieno dal CCNL della categoria di riferimento, o tempo parziale, con un numero di ore almeno pari al 50% delle ore stabilite dal tempo pieno previsto dal CCNL della categoria di riferimento [...]*.

DEROGHE:

E' consentito al beneficiario, in deroga a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lett. b) dell'Avviso 18AB, durante il solo periodo di emergenza epidemiologica ed al fine di salvaguardare il livello occupazionale, di ridurre il numero di ore anche al di sotto della soglia del 50% delle ore stabilite dal tempo pieno previsto dal CCNL della categoria di riferimento.

Al termine dello stato emergenziale e comunque alla data di chiusura del progetto se antecedente al termine dello stato emergenziale, il beneficiario è tenuto a ripristinare un orario di lavoro pari a quello stabilito al momento dell'avvio del progetto, in caso contrario il contributo sarà riproporzionato e si procederà al recupero dell'eccedenza, calcolata dalla data di diminuzione di orario. Nel caso in cui la percentuale di rapporto di lavoro rimanga al di sotto del 50% il contributo spettante sarà quello calcolato fino alla data di diminuzione di orario e la parte restante verrà revocata.

Sarà oggetto di verifica che il beneficiario abbia sostenuto un costo del lavoro per il lavoratore incentivato superiore al contributo erogato, in caso contrario si procederà al recupero della somma corrispondente alla differenza tra i due valori.

Per i progetti conclusi antecedentemente alla data della comunicazione di approvazione delle presenti disposizioni, il ripristino dell'orario di lavoro pari a quello stabilito al momento dell'avvio del progetto deve avvenire perentoriamente entro 30 giorni dalla data della suddetta comunicazione.

2) DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO LAVORO E SUSSEGUENTE SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE INCENTIVATO - ART. 15 DELL'AVVISO 18AB

L'art. 15, comma 1, dell'Avviso 18AB dispone che *“Nel caso in cui il rapporto di lavoro con il lavoratore incentivato o con un dipendente avente lo stesso inquadramento professionale e mansioni analoghe a quelle del lavoratore a cui affерisce l'incentivo si risolva prima dei 36 mesi*

decorrenti dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore incentivato, l'incentivo verrà riconosciuto per ogni anno intero di mantenimento del rapporto di lavoro e la parte restante dell'incentivo concesso (quella relativa all'anno in cui il rapporto si è risolto e gli eventuali anni successivi) sarà oggetto di revoca.”

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che *“Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del lavoratore oggetto dell'incentivo richiesto, il soggetto beneficiario può procedere alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore entro e non oltre tre mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro. [...]Per ogni lavoratore è ammessa una sola sostituzione con altro lavoratore”*.

DEROGHE:

In deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma 1 dell'Avviso 18AB, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore incentivato o con un dipendente avente lo stesso inquadramento professionale e mansioni analoghe a quelle del lavoratore a cui afferisce l'incentivo, avvenute a decorrere dal 23 febbraio 2020 e prima della chiusura del progetto, l'incentivo è riconosciuto proporzionalmente, per tutto il periodo di mantenimento del rapporto di lavoro.

E' consentito altresì al beneficiario, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, dell'Avviso 18AB:

- a) sostituire il lavoratore incentivato entro tre mesi dalla data di termine dell'emergenza epidemiologica, nel caso in cui il termine di tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro per le motivazioni di cui all'art. 15 comma 2, venga a cadere nel periodo emergenziale, con conseguente proroga del progetto del periodo ulteriore ai tre mesi utilizzato dall'impresa per sostituire il lavoratore. Nel caso in cui l'impresa non adempia alla sostituzione entro tre mesi dalla data di termine dell'emergenza epidemiologica, si procederà al recupero del contributo calcolato dalla data di dimissioni;
- b) per ogni lavoratore incentivato è ammessa una seconda sostituzione, nel solo caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro del primo dipendente che ha sostituito il lavoratore incentivato, per le motivazioni di cui all'art. 15, comma 2 dell'Avviso, sia avvenuta durante il periodo emergenziale, con conseguente proroga del progetto calcolata dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro sino al giorno antecedente alla sostituzione.

3) DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI IN CAPO AL BENEFICIARIO ED ALLE REVOCHE – ARTT. 16 e 17 DELL'AVVISO 18AB

Tra i casi di revoca del contributo previsti dal combinato disposto degli artt. 16, commi 1 2 e 17 figurano le seguenti fattispecie:

1. non avere in atto, per tutta la durata del periodo incentivato, procedure di cassa integrazione straordinaria o di mobilità, dove con procedura si intende l'intero periodo tra l'inizio della procedura e la fine dei licenziamenti e tra l'inizio della procedura di cassa integrazione e la fine della sospensione autorizzata;
2. mancato mantenimento, allo scadere di ogni annualità di assunzione/trasformazione del lavoratore incentivato, dello stesso numero di lavoratori a tempo indeterminato occupati nell'impresa rispetto al momento dell'assunzione/trasformazione del lavoratore incentivato.

DEROGHE:

1. In deroga all'art. 16, comma 1, è ammessa la possibilità per i beneficiari di aprire nel periodo incentivato a far data dal 23/02/2020 e fino al termine dello stato emergenziale, le procedure per l'accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa per sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19.
Sarà oggetto di verifica che il beneficiario abbia sostenuto un costo del lavoro per il lavoratore incentivato superiore al contributo erogato per il periodo di utilizzo degli ammortizzatori sociali in ogni annualità di vita del progetto. Nel caso in cui il costo sostenuto sia inferiore al contributo approvato, si procederà al recupero della somma corrispondente alla differenza tra i due valori.
Nel caso in cui, il ricorso a tali ammortizzatori, si protragga oltre il termine previsto per lo stato emergenziale, si procederà alla revoca del contributo proporzionalmente al periodo in cui l'impresa ha fatto ricorso a tali ammortizzatori.
2. A decorrere dal 23/02/2020 il requisito del mantenimento occupazionale deve essere soddisfatto, non più allo scadere di ogni annualità, ma alla conclusione del progetto. Nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di rispettare tale requisito alla conclusione inizialmente prevista del progetto, può richiedere una sola proroga dello stesso, e conseguentemente della verifica del mantenimento occupazionale, di un termine massimo di 12 mesi e comunque entro e non oltre il 31/12/2023.
Il non rispetto del mantenimento occupazionale a conclusione definitiva del progetto non comporterà più la revoca del contributo per l'anno in cui non è stato rispettato tale requisito, ma per il periodo intercorrente tra la data di diminuzione della forza lavoro e la fine del progetto.

APPLICABILITA'

1. Le summenzionate deroghe hanno valore retroattivo a far data dal 23/02/2020.
2. Con particolare riferimento alle deroghe di cui ai paragrafi 1) e 3), le stesse saranno concesse solo ai beneficiari che dimostrino di aver subito gli effetti negativi dell'epidemia da Covid-19 mediante la fruizione di trattamenti d'integrazione salariale previsti dalla normativa per l'emergenza Covid-19 ovvero di aver avuto una riduzione percentuale del fatturato di almeno il 33% nel periodo in cui si applica la deroga rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.

3. *Estensione polizza fideiussoria*

In tutti i casi di deroga precedentemente indicati in cui è prevista la proroga del progetto, e la scadenza della polizza fideiussoria è inferiore a tre mesi dalla nuova data di conclusione del progetto, la sua validità deve essere estesa di un periodo di almeno tre mesi successivi alla nuova data di conclusione. Tale estensione deve essere consegnata tre mesi antecedenti alla scadenza originaria della polizza, pena la non applicazione delle presenti disposizioni di deroga all'Avviso 18AB.

Esempio 1:

termine inizialmente previsto del progetto 15/11/2021 - scadenza della polizza fideiussoria originariamente stipulata 15/05/2022

- caso a): proroga del progetto al 20/01/2022 – non occorre estendere la validità della polizza in quanto essa scade oltre tre mesi dalla nuova conclusione del progetto
- caso b): proroga del progetto al 30/04/2022 – entro il 15/02/2022 deve essere consegnato il documento di estensione della polizza con nuova validità fino almeno al 30/07/2022.

Potrebbe verificarsi il caso in cui la consegna del documento di estensione della polizza debba essere effettuata prima di determinare la nuova data di conclusione del progetto, in tal caso per determinare il termine di estensione della polizza si considera il periodo massimo di proroga del progetto.

Esempio 2:

dimissioni del lavoratore incentivato nel corso dell'anno 2020 durante il periodo emergenziale, ad oggi il termine per la sostituzione è il 31/10/2021 (considerato il 31/07/2021 come fine emergenza), la polizza fideiussoria scade il 10/12/2021, il documento di estensione della validità va quindi consegnato entro il 10/09/2021 allorquando potrebbe ancora non essere stato sostituito il lavoratore incentivato e determinato quindi con esattezza il nuovo termine di conclusione del progetto, in tal caso l'estensione della polizza andrà fatta considerando come data di sostituzione la data ultima (31/10/2021) e quindi la validità della polizza sarà fino al 31/01/2022.

4. Il periodo di emergenza epidemiologica segue quanto stabilito dalla normativa nazionale (ad oggi è fissato al 31/07/2021).
5. In tutti i casi in cui la proroga del progetto determina un superamento del 31/12/2023, il progetto sul FSE si ritiene concluso a tale data, considerato che l'art. 65, comma 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013, stabilisce che le spese sono ammissibili a valere sul Fondo sociale europeo se sono state sostenute e pagate entro il 31/12/2023.

CARLA STEFANIA RICCARDI

GIANLUCA TRIPODI

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 02/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO